

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 50-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BORROMETI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e secondo del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 4 novembre 1996

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Caltanissetta, in applicazione di uno dei decreti legge previgenti recanti disposizioni urgenti per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione e mantenuto comunque all'ordine del giorno della Camera anche dopo la decadenza dell'ultimo di tale decreto, costituendo la materia secondo la costante interpretazione della Corte Costituzionale una attribuzione propria della Camera stessa.

I fatti riguardano alcune dichiarazioni rese note nel corso della trasmissione televisiva « Fatti e Misfatti » in onda su Italia 1 in data 26 luglio 1995. In particolare l'On. Sgarbi avrebbe affermato: « *la situazione dei pentiti mette grande paura in uomini come ... e Caselli ..., evidenzia la ridicolaggine della loro azione puramente politica e quindi criminale contro Andreotti ... loro, in realtà, andrebbero arrestati perché hanno scambiato la lotta politica con una questione giudiziaria ... non è Andreotti che aggiusta i processi con Carnevale ma è Caselli che aggiusta i pentiti* ».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 16 aprile 1997, procedendo a separate votazioni con riferi-

mento, per una parte alle dichiarazioni relative all'azione giudiziaria del dott. Caselli nei confronti del senatore Andreotti e, per l'altra, alla dichiarazione relativa al fatto che il dottor Caselli avrebbe « aggiustato » i pentiti. Al di là delle separate votazioni è prevalsa comunque l'opinione di ritenere che il complesso delle dichiarazioni profferite dal deputato Sgarbi debba essere ricompreso nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

È apparsa infatti prevalente la tesi che le opinioni pronunziate dal deputato Sgarbi, sia pure espresse attraverso una veemenza verbale certamente non commendevole, traessero origine e scopo in un intento di critica politica all'operato della Procura di Palermo, peraltro condotta dallo stesso deputato Sgarbi in numerose altre sedi, anche parlamentari.

Per i motivi sopra elencati la Giunta ritiene di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Antonio BORROMETI, *Relatore*.